



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

**PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E  
CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO**

**All. 1- CAPITOLATO TECNICO**

**INDICE**

- 1. OGGETTO**
- 2. PRESTAZIONI DEL BROKER**
- 3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- 4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**
- 5. ONERI A CARICO DEL BROKER**
- 6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**
- 7. PAGAMENTO DEI PREMI**
- 8. RESPONSABILITÀ DEL BROKER**

## 1. OGGETTO

L'Ente Foreste della Sardegna, di seguito anche "stazione appaltante" o Amministrazione, intende affidare il servizio di brokeraggio e consulenza in ambito assicurativo, con riferimento ai rami di seguito riportati:

LOTTO	Descrizione	Premio annuale
1	RCT operatori	indeterminato
2	RCT fauna selvatica	indeterminato
3	All risks	indeterminato
4	Libro matricola ed assicurazione conducenti	519.430,20
5	RCT dirigenti, quadri e progettisti	11.300,00

Si precisa che la stazione appaltante non ha mai proceduto ad assicurare i lotti 1, 2 e 3 relativi ai rischi di cui sopra e per tale motivo non è stato possibile determinare con precisione i valori dei relativi contratti.

Tra le prestazioni di cui al successivo art. 2 è compresa l'implementazione dell'intero programma assicurativo richiedendo un'analisi dei rischi dell'ente considerato nella sua complessità.

L'affidamento dei nuovi contratti assicurativi ed il nuovo affidamento dei contratti esistenti in scadenza, che avverranno con procedure concorsuali nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, terrà conto dell'analisi e delle valutazioni effettuate dal Broker.

L'individuazione dei lotti ha carattere puramente indicativo e non vincola l'amministrazione; il broker potrà infatti procedere all'individuazione di ulteriori lotti qualora si rendesse necessario a seguito dello studio delle necessità assicurative dell'Ente.

I contratti relativi alla categoria di cui al lotto n. 4 sono in scadenza alla data del 30/03/2009 e pertanto il broker dovrà procedere a produrre apposito capitolato nei tempi utile per l'esperimento della nuova gara d'appalto; i contratti relativi al lotto n. 5 sono attualmente in fase di aggiudicazione ed avranno durata biennale.

## 2. PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna ad offrire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa, ed in particolare le seguenti prestazioni:

1. individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'Amministrazione;
2. analisi e valutazione delle coperture esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuove normative, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia e delle esigenze dell'Amministrazione;
3. analisi delle necessità assicurative occorrenti con l'impostazione di apposito programma;
4. predisposizione di capitolati tecnici per le procedure di selezione del contraente che l'Amministrazione riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
5. individuazione dei criteri di aggiudicazione, e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente;

6. tempestiva trasmissione delle novità legislative o pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Amministrazione;
7. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
8. creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi accessi dall'Amministrazione;
9. gestione ordinaria delle polizze, segnalazione delle scadenze e degli importi dei premi da pagare, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità di risoluzione;
10. assistenza all'ufficio competente nella gestione e liquidazione dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie di assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, dell'analisi della situazione del singolo sinistro;
11. assistenza per le problematiche attinenti i sinistri causati per responsabilità di terzi e nei quali l'Amministrazione stessa rivesta il ruolo di danneggiata (c.d. sinistri attivi);
12. assistenza ad ogni attività amministrativa, quale ad esempio variazioni, modifiche, estratti conto, scambi di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative ai fini della predisposizione del bilancio, ecc.;
13. formazione dei dipendenti dell'Amministrazione addetti alla gestione del sistema assicurativo;
14. valutazione delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione ai fini assicurativi (es. sicurezza sul lavoro, prevenzione protezione incendi, ecc.);
15. assistenza e collaborazione con il personale dell'Amministrazione nella definizione dei valori del patrimonio della stessa ai fini assicurativi.

### 3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il broker deve avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un rapido e costante collegamento con l'Amministrazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell'incarico.

A tal fine il broker deve:

- designare un referente che sarà il responsabile del servizio;
- dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato;
- garantire tempestiva reperibilità per l'Amministrazione durante i giorni lavorativi e negli orari di ufficio.

### 4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Come da consolidata consuetudine di mercato i compensi del broker per tutte le attività previste nel paragrafo 2 restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni aggiudicatrici della gara d'appalto che si intende espletare con l'assistenza del broker stesso. L'amministrazione è impossibilitata a stabilire un compenso presunto non esistendo polizze in essere per i lotti n. 1,2,3 di cui all'art.1 del presente capitolato tecnico. L'affidamento dell'incarico in oggetto non comporta per l'ente alcun onere diretto, né presente né futuro, e nessuna richiesta di ulteriore compenso, rimborso o altro è addebitabile all'Amministrazione.

La misura percentuale dei compensi e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

### 5. ONERI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- a) impiega propri mezzi e risorse e si accolla gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- b) deve svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara e all'offerta presentata, nell'interesse dell'Amministrazione e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- c) deve garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Amministrazione;
- d) non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente Foreste della Sardegna;
- e) non deve sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Amministrazione senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalla stessa.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker deve assicurare le prestazioni individuate ai sensi del precedente paragrafo 2. Il broker è tenuto al segreto d'ufficio e deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile.

Sono a carico del broker:

- a) tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- c) tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto.

L'Amministrazione ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal regolamento ISVAP 5 ottobre 2006, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Ai fini del presente articolo, si richiama quanto indicato nel codice deontologico approvato dall'Assemblea AIBA del 2 dicembre 1998 e successivamente modificato dalla medesima assemblea nelle sedute del 15 giugno 1994, del 18 giugno 1997 e del 28 giugno 2005, con particolare riferimento alla sezione Passaggi di portafoglio.

## 6. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si impegna a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker,
- b) fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

## 7. PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi viene effettuato dall'Amministrazione al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'Amministrazione l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'Amministrazione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

## 8. RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è responsabile per gli eventuali danni causati all'Amministrazione dal contenuto dei contratti che egli ha contribuito a far stipulare, modificare o integrare.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi regionali competenti.

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker deve dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dall'art. 11 del regolamento Isvap n. 5 del 2006, nella misura minima ivi fissata e deve mantenerla in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il broker deve garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche sorte nel corso dell'incarico, e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Amministrazione, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di essa.

**IL Direttore Generale**

Graziano Nudda